



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE

R.G. n. 1639/2025

Il Giudice,

nel procedimento recante **R.G. n. 1639/2025**,

instaurato *ex art.* 700 c.p.c. da

Parte_1 p.iva *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Crotone, alla via U. Foscolo, n. 18/b, presso lo studio dell'avv. Elio Manica (cod. fisc. *C.F._1* - pec: *Email_1*, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

CP_1 cod. fisc./P.IVA *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale *Email_2* *Email_3* e *Email_4*) degli avv.ti Carmine Stingone (cod. fisc. *C.F._2*), Alfredo Irti (cod. fisc. *C.F._3*) e Paola Davì (cod. fisc. *C.F._4*, che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con istanza riconvenzionale;

resistente

visti gli atti e i verbali di causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.1.2026, lette le note controdeduttive depositate il 19.2.2026 nel termine assegnato;
ha emesso la presente

ORDINANZA

FATTO

1. Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 21.12.2025 [...] *Parte_1* esponeva: che, nell'ambito di alcuni procedimenti di divisione societaria che avevano riguardato la famiglia *Per_1* tra *CP_1* e *Parte_1* oltre che *Controparte_2* in data 5.12.2018 era stato stipulato un contratto denominato "di cessione di diritti di uso e di sfruttamento economico" degli spazi per lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi e non, con il quale erano state determinate modalità e termini di utilizzo della discarica di rifiuti di proprietà *CP_1*, unico asset rimasto indiviso tra i fratelli *Per_1* con il quale era stato convenuto che *CP_1* cedesse in maniera paritetica a *Controparte_3* *Parte_1* [...] gli spazi all'interno della discarica dei rifiuti di sua proprietà, al fine di consentire ad entrambe le società di continuare a svolgere l'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti del gruppo *Per_1* mediante la discarica di *CP_1*; che dal 2022 *CP_1* aveva tuttavia impedito a Salvaguardia Ambientale di conferire i rifiuti in discarica; che - quale causa ostativa - *CP_1* aveva addotto i provvedimenti emanati dalla p.A. nel 2020 per far fronte all'emergenza rifiuti; che era seguita una lunga corrispondenza tra le parti, senza esito; che - sussistendo nel contratto una clausola compromissoria - Salvaguardia Ambientale aveva attivato il procedimento

arbitrale; che sussisteva la competenza del Tribunale sull'istanza cautelare oltre che i presupposti di legge; che infatti nell'ambito di altro procedimento arbitrale avviato dall'altro contraente *Controparte_2* recentemente definito, era emerso che gli spazi nella discarica per rifiuti pericolosi non sono esauriti e successivamente allo stesso *CP_1* intendeva proporre una soluzione transattiva a *CP_2* concedendo 220 mila tonnellate di spazi a fronte delle 290 mila rimanenti; che pertanto il fumus boni juris era rappresentato dall'esistenza del contratto di cessione spazi del 5.12.2018 e dall'inadempimento di *CP_1*; che il periculum in mora era costituito dal rischio per la ricorrente di uscire dal mercato, avendo contratti in corso da eseguire; che in subordine formulava istanza di sequestro giudiziario al fine di scongiurare il pericolo che *CP_1* conferisca a *CP_2* spazi per 220 mila tonnellate a fronte delle 220 mila rimanenti.

Chiedeva, pertanto, al Tribunale "a) in via principale, emettere provvedimento che ordini a *CP_1* di dare attuazione alle obbligazioni previste nel contratto di cessione e, dunque, di consentire a *Parte_1* [...] l'acquisto e l'utilizzo degli spazi destinati alla raccolta di rifiuti pericolosi all'interno della discarica di proprietà di *CP_1* in esecuzione del contratto in parola ed ai termini ed alle condizioni in esso previsti;

b) in via subordinata, in applicazione degli artt. 669-bis e ss. e 670 n. 1) cod. proc. civ., emettere provvedimento che autorizzi il sequestro giudiziario di 184.000 tonnellate di spazi da abbancare nella discarica per rifiuti pericolosi, ancora nella disponibilità di *CP_1* fino a quando, in sede arbitrale, sarà decisa la controversia."

2. Dopo la fissazione dell'udienza con rigetto dell'istanza cautelare *inaudita altera parte* e la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione, si

costituiva la resistente con propria comparsa, deducendo: che lo scopo del contratto del 2018 era quello di dividere, su base annuale, tra le parti correlate gli spazi delle discariche di CP_1 ; che, verificatosi l'esaurimento della discarica non pericolosa, per fatto non imputabile a CP_1 dal 1.1.2021, come accertato dal lodo Mida e pacifico tra le parti del presente giudizio, il conferimento non è stato più consentito; che comunque il lodo CP_2 non poteva avere rilevanza nel presente procedimento in quanto intercorso tra soggetti diversi e comunque non avente efficacia di giudicato; che l'esaurimento degli spazi nella discarica per rifiuti non pericolosi pacificamente verificatosi dal 1.1.2021 aveva compromesso l'assetto di interessi del contratto del 2018, avendone del tutto alterato il sinallagma contrattuale e determinando la risoluzione totale del contratto; in via subordinata, non avendo alterato il sinallagma contrattuale, deve ritenersi che il prezzo a titolo di corrispettivo della cessione degli spazi annuali disponibili è pari alla somma forfettaria di € 3.400.000,00; che, sussistendo l'inadempimento di Salvaguardia Ambientale al pagamento dei corrispettivi dovuti per la vendita dei diritti di conferimento per gli anni 2022/2025, la stessa aveva perso al titolarità dei diritti di conferimento per 184.000 tonnellate; che pertanto il contratto era cessato per esaurimento degli spazi contrattuali; che la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e quella di sequestro giudiziario erano incompatibili, sia pur proposte in via subordinata la seconda alla prima; che non sussistevano i presupposti per la concessione della tutela richiesta da controparte ex art. 700 c.p.c. in quanto se si consentisse a Salvaguardia Ambientale il conferimento dei rifiuti gli spazi in tal modo occupati non potrebbero essere più recuperati né liberati; che comunque la ricorrente aveva dapprima rifiutato l'esecuzione parziale del contratto pretendendo un'ingiusta riduzione del corrispettivo di vendita per poi

attendere quattro anni prima di agire; che nel contratto erano già previsti i rimedi azionabili in caso di inadempimento, essendo superflua e abusiva la tutela cautelare richiesta; che nessun accordo transattivo era prevedibile con CP_2 tanto che CP_1 aveva già conferito mandato per l'impugnazione del lodo CP_2 che in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, chiedeva che controparte fosse condannata al pagamento delle somme dovute anche per le trascorse annualità 2022/2025, anche ex art. 1460 c.c.; che non sussisteva alcun presupposto per il sequestro giudiziario richiesto dalla ricorrente in via subordinata; che in via riconvenzionale formulava istanza di sequestro conservativo nei confronti della ricorrente, al fine di tutelare il diritto di CP_1 ad ottenere il corrispettivo per le annualità 2020/2021 quale saldo del maggior prezzo dovuto, come dimostrato dalla documentazione allegata (€ 3.485.000 oltre IVA per l'anno 2020 ed € 1.274.340,00 oltre IVA per il 2021, oltre interessi), come già chiesto nel giudizio arbitrale in corso, oltre che il corrispettivo dovuto per gli anni 2022/2025, che sarà determinato dal collegio arbitrale investito; che il periculum in mora era costituito dal rischio di non ottenere il pagamento dei corrispettivi dovuti, tenuto conto delle stesse deduzioni di parte ricorrente in merito alle difficoltà economiche per l'azienda.

Chiedeva, pertanto, “previa adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 cod. proc. civ. in ordine alle espressioni contenute nel ricorso introduttivo che dovessero essere ritenute sconvenienti ed offensive per le parti ed i terzi, secondo quanto esposto in narrativa: (a) respingere le istanze avanzate da [...] Parte_1 ritenendole tutte inammissibili e infondate per carenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla legge; (b) in via gradata - a valere nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'istanza di

provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. -, modulare il provvedimento subordinando la prestazione di *CP_I* all'integrale pagamento da parte di *Parte_I* del corrispettivo ritenuto dovuto e comunque tutelando il diritto di *CP_I* [...] a ricevere la controprestazione; (c) in via gradata - a valere nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'istanza di sequestro giudiziario -, condizionare la misura conservativa alla previa prestazione di adeguata cauzione in favore di *CP_I* da parte di primario istituto bancario, a prima richiesta e rimossa ogni eccezione; (d) in via riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 bis e segg. e 671 cod. proc. civ., sentite le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, concedere il sequestro conservativo sopra i beni mobili e/o immobili di [...] *Parte_I* e/o sulle somme ad essa dovute da terzi a qualsiasi titolo, nei limiti in cui la legge ne ammette il pignoramento, sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 25 milioni (euro venticinque milioni) ovvero sino alla concorrenza della diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, a conservazione della garanzia dei crediti spettanti a *CP_I* nei confronti di [...] *Parte_I* er le causali tutte di cui in narrativa".

3. All'udienza del 19.1.2026 le parti discutevano l'istanza cautelare e il difensore della ricorrente proponeva di conciliare la lite mediante il pagamento della somma ancora dovuta a *CP_I* e di consentire da parte di quest'ultima il conferimento delle 15 tonnellate per cui vi è richiesta.

4. Nella medesima data dell'udienza la ricorrente aveva depositato una memoria, con produzioni documentali, non discussa all'udienza, con la quale

replicava alla comparsa avversaria e si difendeva sulla domanda riconvenzionale.

5. Con istanza depositata il 20.1.2026, pertanto, parte resistente chiedeva la declaratoria di inammissibilità della memoria depositata da *Parte_1* [...] il 19.1.2026 o, in subordine, la concessione di un termine per replicare con scritti e produzioni documentali.

6. Con nota depositata il 26.1.2026 parte ricorrente chiedeva il rigetto dell'istanza di controparte e non si opponeva, comunque, alla concessione di un termine per repliche.

7. Con provvedimento depositato il 9.2.2026 il giudice autorizzava parte resistente a produrre memoria e documenti in replica.

8. Con nota depositata il 19.2.2026 parte resistente replicava, con allegazioni documentali, alla memoria del 19.1.2026 di parte ricorrente.

DIRITTO

9. Preliminarmente deve essere rilevato che il rimedio azionato non è impedito dalla sussistenza di un lodo arbitrale in corso, in quanto – evidentemente – il provvedimento cautelare potrà produrre effetti sino alla decisione del Collegio arbitrale, che non è stato investito dalle parti del potere cautelare.

Va premesso, in primo luogo, che parte ricorrente ha adeguatamente indicato l'azione di merito a cautela della quale ha instato per il procedimento cautelare, posto che, in virtù del rapporto di strumentalità che lega giudizio cautelare e fase di merito, l'individuazione dell'azione di merito costituisce pur sempre indicazione essenziale, per permettere al giudice di valutare l'accogliibilità della domanda cautelare, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che sotto quello del *periculum in mora* (e cioè della compromissione del diritto

azionato nelle more del giudizio ordinario). Nel caso di specie la domanda di merito è già stata proposta dinanzi al Collegio arbitrale nel procedimento in corso e pertanto il criterio della strumentalità è preservato.

Nel merito, deve rilevarsi che la domanda cautelare è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

In punto di *fumus boni juris*, risulta dalla documentazione esibita dalla società ricorrente e non contestata da controparte che con contratto denominato “di cessione di diritti di uso e sfruttamento economico” Sovreco e Salvaguardia Ambientale concordavano le modalità per consentire a quest’ultima di continuare a svolgere l’attività diretta allo smaltimento dei rifiuti.

In sostanza, essendo previsto anche il coinvolgimento nel contratto di *Controparte_2* con il contratto del 2018 le parti si erano determinate a suddividere tra *CP_2* e *Parte_1* gli spazi oggetto delle discariche (degli spazi autorizzati con AIA DDG 17770 del 13.11.2008, discarica per rifiuti pericolosi, e AIA DDG 10790 dell’11.09.2014, discarica per rifiuti non pericolosi) di proprietà di *CP_1* a prezzo di favore (€ 3.400.000,00 oltre IVA per ogni anno).

Era ivi previsto (per la parte relativa alla ricorrente) che, a fronte del versamento, da parte di *Parte_1* di un corrispettivo annuale predeterminato, *CP_1* si impegnava a consentire lo smaltimento di una quantità prestabilita di rifiuti con cessione del necessario quantitativo di spazi presenti all’interno delle discariche di proprietà di *CP_1*.

L’art. 2 del contratto, rubricato “oggetto del presente contratto”, prevedeva al punto 2.1 “Ai termini e alle condizioni previsti dal presente contratto, il venditore irrevocabilmente cede e trasferisce gli spazi delle rispettive discariche come segue: 2.1.2 quanto a Salvaguardia Ambientale: (i)

per la discarica autorizzata, tra l'altro, con l'AIA n. 17770 del 13/11/2008 46.000 tonnellate di rifiuti pericolosi e (ii) per la discarica autorizzata, tra l'altro, con l'AIA n. 10790 del 11/09/2014 25.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi".

L'art. 5 (Adempimenti a carico del venditore) prevede: "5.1 Al fine di consentire e rendere effettivo l'utilizzo degli Spazi, il Venditore: (i) garantisce che gli Spazi delle Discariche sono effettivamente disponibili e capienti per l'abbancamento immediato dei quantitativi ceduti; (ii) da atto che dalla disponibilità degli Spazi ceduta deve essere esclusa l'eventuale maggiore volumetria o comunque possibilità di abbancamento dovuta ad autorizzazioni di ampliamento delle Discariche ricevute dal Venditore, ovvero a sopraelevazioni o compattamenti, che rientreranno esclusivamente nella propria disponibilità; (iii) da atto che per effetto del presente Contratto, l'Acquirente può immediatamente utilizzare gli Pt_2 direttamente ovvero intermediando la disponibilità degli stessi a favore di terzi; (iv) salve le verifiche previste per Legge e in base alle Autorizzazioni sui rifiuti conferiti, direttamente o indirettamente dall'Acquirente a valere Spazi acquistati, il Venditore non potrà in nessun modo contestare o limitare l'utilizzo degli Spazi da parte dell'Acquirente, salvo il diritto di verificare la liceità e/o la conformità del rifiuto conferito di cui al punto successivo; (v) l'abbancamento dei rifiuti a valere sugli Spazi acquistati dall'Acquirente dovrà essere sottoposto tassativamente alla preliminare procedura di omologazione del rifiuto ed ai successivi controlli di conformità di cui all'Allegato sub 1. 5.2 Il Venditore dovrà collaborare con l'Acquirente per garantire il pieno ed effettivo utilizzo degli Spazi. A tal fine il Venditore si impegna a porre in essere tutte le comunicazioni necessarie od opportune presso le amministrazioni locali, e laddove necessario, presso gli operatori economici locali".

Il successivo art. 6 (dichiarazioni e garanzie del venditore) prevede: “6.1 In aggiunta a ogni altra garanzia dovuta per legge, il Venditore dichiara e garantisce all’Acquirente l’esistenza degli spazi compravenduti. 6.2 Il Venditore si obbliga ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che limiti l’effettiva disponibilità degli Spazi da parte dell’Acquirente restando ferma la verifica sulla conformità dei rifiuti conferiti in base ai criteri di legge”.

Quelle su indicate sono le obbligazioni incombenti sulle parti sulla base delle previsioni contrattuali.

Non pare invece applicabile alla fattispecie in esame la previsione dell’art. 4.5. del contratto che prevedeva gli effetti del mancato pagamento, in quanto nel caso di specie *CP_1* non si è avvalsa della clausola ivi prevista ed in quanto la stessa troverebbe applicazione in caso di prosecuzione del rapporto, cosa invece che non è incontestabilmente avvenuto negli anni 2022-2025. Del resto, risulta che *CP_1* non ha più emesso fatture e non ha sollecitato pagamenti a partire dal 2022.

Nell’anno 2019, infatti, considerato l’imminente esaurimento degli spazi della discarica per rifiuti non pericolosi a causa dell’adozione da parte della Regione Calabria di provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad imporre a *CP_1* di accettare ingenti conferimenti di rifiuti afferenti al circuito pubblico, le parti avevano avviato interlocuzioni, che non avevano condotto a nuovi accordi.

Nel 2021 Sovreco aveva dunque comunicato a *Parte_1* l’esaurimento della discarica per rifiuti non pericolosi.

In sostanza, dal 2022 all’attualità Salvaguardia Ambientale non ha conferito rifiuti nella discarica *CP_1* nonostante le previsioni contrattuali e nonostante le molteplici richieste in tal senso.

Azionato un lodo arbitrale da CP_2 la cui pronuncia non è definitiva, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è l'espletamento di una c.t.u., depositata il 25.11.2024 - che può essere utilizzata anche in altri giudizi, quanto all'accertamento tecnico ivi compiuto - che ha accertato l'esaurimento della discarica per rifiuti non pericolosi mentre ha attestato la disponibilità di spazi per il conferimento di rifiuti pericolosi (pari a circa 290 mila tonnellate).

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale CP_1 non abbia consentito a Parte_1 di conferire quantomeno i rifiuti pericolosi in continuità con le previsioni contrattuali.

Quanto all'eccezione di inadempimento formalizzata da CP_1, già nel procedimento arbitrale in corso, deve rilevarsi che la stessa non può essere considerata nel presente procedimento, tenuto anche conto che Parte_1 [...] ha più volte, con note esibite ed in atti, manifestato la disponibilità a pagare il corrispettivo stabilito in contratto, formulando anche all'udienza del 19.1.2026 una proposta transattiva in tal senso.

Data la ricostruzione così effettuata, deve condividersi la prospettazione di parte ricorrente in merito alla sussistenza del *fumus boni juris* sottostante alla domanda spiegata.

Sussiste, peraltro, anche il requisito del *periculum in mora*, come specificato in ricorso. L'impedimento alle normali attività di movimentazione e la necessità di manovrare e stoccare i rifiuti in maniera difforme da quanto previsto in contratto potrebbe determinare un aggravio di rischi (anche di responsabilità penali e amministrative) per l'azienda e un possibile pregiudizio alla collettività. Parte ricorrente ha inoltre esibito alcuni contratti stipulati con soggetti terzi che non riesce ad adempiere per l'impossibilità di conferire adeguatamente i rifiuti in discarica, nonostante l'accordo contrattuale.

La sussistenza, inoltre, di una proposta di accordo transattivo da stipularsi con **CP_2** in merito al conferimento di rifiuti in discarica, sebbene contestata da parte resistente, che dichiara di aver deciso di impugnare il lodo **CP_2** (trattasi comunque di iniziative evidentemente non incompatibili, quella di proporre un accordo transattivo e quella di impugnare il lodo, per ragioni cautelative), assume comunque rilevanza al fine di fondare la richiesta cautelare sotto il profilo del *periculum in mora*.

La sussistenza del *periculum in mora* consente al Tribunale di emettere il presente provvedimento cautelare anche in pendenza della decisione del Collegio arbitrale.

La considerazione svolta nella comparsa di costituzione da **CP_1** secondo la quale “data la peculiare caratteristica dell’oggetto del Contratto (spazi per il conferimento dei rifiuti), la concessione dell’invocata misura cautelare sarebbe inammissibile perché produrrebbe effetti irreversibili con totale pregiudizio delle ragioni della parte resistente. Nell’ipotesi in cui fosse in via cautelare d’urgenza ordinato a **Cont** di consentire a **Cont** il conferimento dei rifiuti, gli spazi in tal modo occupati non potrebbero più essere liberati né in alcun modo recuperati dall’odierna resistente. Ne discende che ove **Cont** risultasse vittoriosa all’esito del giudizio arbitrale, l’esecuzione della misura cautelare si tradurrebbe in una patente e definitiva violazione dei suoi diritti e delle sue prerogative” è rimasta del tutto sfornita di prova e si risolve in una contestazione generica e priva di alcun supporto, in quanto **CP_1** non specifica il motivo per il quale la concessione del provvedimento cautelare, peraltro condizionata al pagamento del corrispettivo pattuito, comporterebbe un pregiudizio irreparabile.

La domanda cautelare deve essere pertanto accolta come formulata e nei limiti di 15.000 tonnellate (come da richiesta di cui alla mail del 16.12.2025, doc. 17 e come indicato dal difensore al verbale dell'udienza del 19.1.2026), con previsione dell'obbligo incombente sulla ricorrente di versare contestualmente al riavvio del conferimento in discarica le somme previste contrattualmente a titolo di corrispettivo.

A differenza di quanto dedotto da parte resistente, infatti, parte ricorrente si dichiara pronta ad assolvere all'obbligo su di sé gravante di pagare il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti in discarica.

10. Tenuto conto che la domanda di parte ricorrente di sequestro giudiziario viene formulata in via subordinata, la stessa deve ritenersi assorbita.

11. Infine, dev'essere rigettata l'istanza formulata in via riconvenzionale di sequestro conservativo da parte della resistente.

La domanda riconvenzionale di sequestro conservativo sarebbe addirittura inammissibile, in quanto l'ampliamento del *thema decidendum* contrasta con la natura sommaria del procedimento stesso oltre che con la previsione dell'art. 669 bis c.p.c. che impone la predisposizione di una domanda cautelare necessariamente con apposito ricorso.

Ad abundantiam, deve rilevarsi che la domanda è anche infondata nel merito.

In primo luogo, in punto di *fumus boni juris*, Parte_I si è dichiarata, anche in sede stragiudiziale, disponibile a pagare il corrispettivo ancora dovuto.

Inoltre, non sussiste nella fattispecie in esame il *periculum in mora*.

Il *periculum in mora* si intende come pericolo da infruttuosità, ovvero come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore

venga depauperato o trasformato e così, di fatto, definitivamente sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c.

Come noto, detto timore non può coincidere con uno status meramente soggettivo del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano, quindi, verosimile e ragionevolmente fondato il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito (cfr. Cass. n. 643/1980).

Secondo l'insegnamento costante della S.C., tale requisito può essere desunto sia da elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi propri della condotta del debitore, che al fine di sottrarsi all'adempimento ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (cfr. Cass. n. 6042/1998; n. 6460/1996; n. 3563/1996; n. 902/1990; n. 69/1987).

Ebbene, nel caso di specie, non è stato addotto da CP_I alcun elemento per suffragare la propria convinzione in merito al pericolo che la garanzia generica possa risultare irreparabilmente pregiudicata. Conseguentemente, non si ritiene che sussistano gravi, precisi e concordanti elementi idonei a far ritenere un rischio concreto ed attuale che nelle more della conclusione del giudizio i soggetti convenuti non saranno in grado di avere una garanzia patrimoniale sufficiente in caso di esito vittorioso del procedimento in corso tra le parti.

Non sussistono, in conclusione, i presupposti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere la sussistenza del *periculum in mora* per disporre il sequestro conservativo (cfr. Trib. Varese, 10.3.2021, "Il periculum in mora quale

presupposto del sequestro va inteso come pericolo da infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Detto timore non può consistere in uno status soggettivo del creditore, ma deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito").

La domanda di sequestro conservativo deve essere conseguentemente rigettata.

12. Quanto alla domanda formulata già con la memoria costitutiva ed insistita con le note depositate in data 19.2.2026 da parte resistente di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89 c.p.c., la stessa dev'essere rigettata in quanto le espressioni indicate come offensive sono invece espressione del potere/dovere del difensore di esprimere valutazioni ai fini, per l'appunto, dell'esercizio del diritto di difesa e non sconfinano nella gratuita offesa. Così, per esempio, la definizione di avvocato dell'ultima ora, riferibile evidentemente ad un difensore che da poco è stato officiato dell'incarico e non conosce le dinamiche dei rapporti tra le parti, risalenti a molti anni orsono; allo stesso modo, le offese asseritamente rivolte all'avv. De Luca, il quale non viene comunque mai menzionato nel ricorso introduttivo nominativamente, mentre il carattere degli scritti del difensore costituisce, per quanto accorato, esercizio del diritto di difesa.

13. Tenuto conto che la domanda cautelare viene accolta, su proposta transattiva e indicazione formulata dalla stessa parte ricorrente, limitatamente ad una quota decisamente inferiore a quella contrattualmente prevista, e del

rigetto della domanda riconvenzionale di controparte, sussistono i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite, nella misura del 50%. Il restante 50% dev'essere posto a carico di parte resistente, con applicazione dei compensi secondo il valore della controversia, esclusa la fase istruttoria, non svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, definitivamente pronunciando sul ricorso instaurato da *Parte_1* p.iva *P.IVA_1*, in persona del legale rappresentante p.t., contro *CP_1* cod. fisc./P.IVA *P.IVA_2*, in persona del legale rappresentante p.t., (R.G. n. 1639/2025), ogni diversa istanza, domanda, eccezione disattesa, visto l'art. 700 c.p.c.,

Accoglie per quanto di ragione il ricorso cautelare e per l'effetto, ordina a *CP_1* di dare attuazione alle obbligazioni previste nel contratto di cessione e, dunque, di consentire a *Parte_1* l'acquisto e l'utilizzo degli spazi destinati alla raccolta di rifiuti pericolosi all'interno della discarica di proprietà di *CP_1* nei limiti di 15 tonnellate per l'anno 2026, disponendo che la ricorrente versi contestualmente al riavvio del conferimento in discarica le somme previste contrattualmente a titolo di corrispettivo;

Dichiara assorbita la domanda cautelare formulata in via subordinata da

Parte_1

Rigetta la domanda riconvenzionale di sequestro giudiziario formulata da *CP_1* ;

Compensa le spese di lite nella misura del 50% e **condanna** *CP_1* al pagamento del restante 50% delle spese di lite sostenute da *Parte_1* [...] che quantifica in € 1.614,00 per compensi professionali (già

dimidiati), oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Elio Manica, dichiaratosi anticipatario.

Si comunichi.

Crotone, 28 febbraio 2026.

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Angiuli